GIUDICE DI PACE DI GALLIPOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Gallipoli, in persona dell'Avv. Alessandra Musardo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 591/2025 R.G.

TRA

[omissis], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio MONOPOLI, come da mandato in atti,

- ricorrente-

CONTRO

FINDOMESTIC BANCA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. David STRAULINO,

- resistente -

Oggetto: ripetizione di indebito

Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.10.2026.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente depositato la società Conserf S.r.l.s., agendo in qualità di procuratrice sostanziale e rappresentante processuale del sig. [omissis] giusta scrittura conferitiva di mandato con rappresentanza in atti, conveniva in giudizio dinanzi a questo Ufficio la Findomestic Banca S.p.A. in relazione al contratto di apertura di linea di credito rotativo con carta *revolving* n. [omissis], identificato altresì con il n. [omissis], stipulato tra le parti in data 6 novembre 2012 per un importo massimo di fido pari ad € 2.000,00. Esponeva parte ricorrente che, a seguito di una verifica tecnico - contabile effettuata sulla documentazione contrattuale e sugli estratti conto periodici, era emersa una significativa divergenza tra il Tasso Annuo Effettivo Globale pubblicizzato e indicato nel testo negoziale, fissato nella misura del 19,97% a fronte di un Tasso Annuo Nominale del 15,36%, e il costo effettivo globale del credito realmente applicato dall'intermediario, quantificato dall'elaborato peritale di parte nella misura del 23,69% per effetto della mancata o non corretta inclusione, nella formula matematica di calcolo, delle spese mensili di tenuta conto pari ad € 3,99 e dell'imposta di bollo sugli estratti conto pari ad € 1,81. In ragione di tale difformità, la ricorrente invocava l'applicazione della sanzione di nullità parziale prevista dall'art. 125-bis, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità delle clausole contrattuali relative ai costi non correttamente inclusi nel TAEG e procedersi al ricalcolo dell'intero piano di rimborso mediante l'applicazione del tasso sostitutivo

Copia anonimizzata per pubblicazione - firma digitale originale non conservata

legale, individuato nel tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, con conseguente condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite in eccedenza, oltre agli interessi legali, al rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte e alla rifusione delle spese di lite.

Si costituiva tempestivamente in giudizio la Findomestic Banca S.p.A. depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava integralmente tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto. In via pregiudiziale di rito, l'istituto resistente eccepiva la nullità della procura sostanziale rilasciata dal sig. [omissis] alla società Conserf S.r.l.s. per asserita indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1324 c.c., nonché per difetto della forma solenne dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi del combinato disposto degli artt. 1392 c.c. e 83, comma 2, c.p.c., deducendo in via derivata la nullità della procura alle liti conferita al difensore e la carenza di legittimazione processuale della società attrice. Eccepiva inoltre l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dal D. Lgs. n. 28 del 2010 in materia di contratti bancari e finanziari. In via preliminare di merito, la banca sollevava eccezione di prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c.c. con riguardo a tutti i versamenti eseguiti dal cliente in data anteriore al decennio precedente l'introduzione del giudizio, sostenendo la natura autonoma e solutoria dei singoli pagamenti rateali volti a estinguere distinti piani di ammortamento nell'ambito della linea di credito rotativo. Nel merito, la convenuta affermava la piena legittimità e correttezza del TAEG indicato in contratto nella misura del 19,97%, rilevando che sia le spese di tenuta conto sia gli oneri fiscali di bollo risultavano espressamente menzionati nelle condizioni economiche quali voci incluse nel calcolo dell'indicatore sintetico di costo, opponendosi infine all'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio in quanto ritenuta meramente esplorativa e contestando la ripetibilità delle spese della perizia stragiudiziale.

Alla prima udienza, preso atto delle difese svolte dalle parti, veniva esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo depositato telematicamente da parte ricorrente in data 27 ottobre 2025, con conseguente superamento di ogni questione afferente alla procedibilità della domanda. Essendo la causa di natura prettamente documentale e tecnica, non si rendeva necessaria l'assunzione di prove orali o l'escussione di testimoni. Ritenuta invece indispensabile un'indagine contabile volta a verificare la conformità dell'indicatore di costo alle prescrizioni normative dell'epoca, il Giudice disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio nominando all'uopo la Dott.ssa Tamara Dionisi. Espletate le operazioni peritali nel pieno rispetto del contraddittorio tecnico con i consulenti di parte e depositato l'elaborato definitivo le parti, all'udienza del 20.10.2026, precisavano le rispettive conclusioni depositando articolate note conclusive e la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta da Conserf S.r.l.s., nella sua qualità di procuratrice sostanziale e processuale del sig. [omissis], è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.

Procedendo secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni sottoposte al vaglio del giudicante, occorre preliminarmente esaminare e disattendere le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalla difesa di Findomestic Banca S.p.A. in ordine alla presunta nullità della procura sostanziale rilasciata dal titolare del rapporto in favore della società ricorrente per difetto di forma solenne e per indeterminatezza dell'oggetto, nonché in ordine alla conseguente invalidità del mandato difensivo conferito al patrocinatore legale.

Copia anonimizzata per pubblicazione - firma digitale originale non conservata

Sotto il profilo del requisito formale, la tesi della resistente, secondo cui la procura sostanziale conferita al rappresentante volontario ex art. 77 c.p.c. dovrebbe necessariamente rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata per simmetria con l'art. 83 del codice di rito e in forza dell'art. 1392 del c.c., si pone in aperto contrasto con il consolidato e più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte di Cassazione, anche con la recentissima ordinanza della Sezione Terza Civile n. 25361 del 16 settembre 2025, dando continuità a un indirizzo ormai granitico (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8681/1995; Cass. Sez. Un. n. 4666/1998; Cass. n. 9893/2004; Cass. n. 26545/2021), ha ribadito che per la validità del mandato sostanziale e processuale è sufficiente la semplice forma scritta. In particolare, i giudici di legittimità hanno chiarito che il principio sancito dall'art. 1392 c.c., a mente del quale la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, non trova applicazione in tema di incarico a gestire una lite, in ordine al quale non assume rilevanza lo scopo al quale il giudizio è strumentalmente diretto. L'art. 77 c.p.c. prescrive unicamente la forma scritta per il conferimento del potere di stare in giudizio in nome di un altro soggetto, senza esigere ulteriori requisiti formali quali l'adozione di un atto notarile o l'autenticazione della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale. Tale principio risulta ancor più evidente nei giudizi innanzi al Giudice di Pace, ove l'art. 317 c.p.c. conferma che il mandato scritto non necessita di ulteriori solennità.

Parimenti infondata si rivela la censura di nullità della procura sostanziale per asserita indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.. Dall'esame testuale del mandato con rappresentanza sottoscritto dal sig. [omissis] e ritualmente prodotto agli atti emerge, senza margine di incertezza, che il conferente ha attribuito a Conserf S.r.l.s. il potere di rappresentarlo sul piano sostanziale e processuale ex art. 77 c.p.c. con specifico riferimento ai rapporti derivanti da contratti bancari e finanziari, inclusi i contratti di credito al consumo, conferendo espressamente la facoltà di richiedere documentazione, esaminare i rapporti per rilevare eventuali violazioni di legge, promuovere azioni giudiziali di ripetizione di indebito, transigere, conciliare in sede di mediazione e incassare le somme recuperate in nome e per conto del rappresentato. L'oggetto del negozio autorizzativo risulta dunque pienamente determinato, o quantomeno agevolmente determinabile *per relationem* ai sensi dell'art. 1346 c.c. attraverso il riferimento ai rapporti di finanziamento intrattenuti dal mandante con gli intermediari creditizi, realizzandosi quella perfetta simmetria tra potere rappresentativo sostanziale e legittimazione processuale richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per la valida costituzione del rapporto processuale e per il legittimo conferimento dello *ius postulandi* al difensore.

Superate le questioni pregiudiziali di rito, deve essere parimenti rigettata l'eccezione preliminare di merito sollevata dalla resistente in ordine alla presunta prescrizione decennale del diritto alla ripetizione degli indebiti relativi ai pagamenti eseguiti anteriormente al 23 aprile 2015. La difesa della banca fonda tale eccezione sull'assunto secondo cui il contratto di credito *revolving* darebbe luogo a una pluralità di autonomi finanziamenti o "*mini piani di ammortamento*", con la conseguenza che ciascun versamento mensile effettuato dal consumatore avrebbe natura solutoria e farebbe decorrere immediatamente il termine prescrizionale di cui all'art. 2946 c.c..

Tale ricostruzione non può essere condivisa in quanto incompatibile con la struttura causale e funzionale del contratto di apertura di linea di credito rotativo. Nel credito *revolving*, infatti, l'intermediario mette a disposizione del cliente un massimale di fido predeterminato, nel caso di specie pari ad € 2.000,00, utilizzabile in una o più soluzioni mediante carta di credito; i successivi rimborsi rateali periodici effettuati dal sovvenuto non estinguono autonome obbligazioni di mutuo, bensì hanno la precipua funzione di

Copia anonimizzata per pubblicazione - firma digitale originale non conservata

ricostituire la provvista e ripristinare la disponibilità della linea di credito accordata, consentendo al cliente di riutilizzare il fido a tempo indeterminato fino alla revoca o alla chiusura del rapporto. Ne consegue che la linea di credito rotativo configura un rapporto contrattuale unitario di durata, strutturalmente e funzionalmente assimilabile all'apertura di credito in conto corrente disciplinata dagli artt. 1842 e seguenti c.c..

In applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010 e costantemente ribaditi dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. Sez. Unite n. 15895/2019; Cass. n. 10030/2025), i versamenti eseguiti dal cliente nell'ambito di un rapporto affidato, finalizzati a ripianare l'esposizione debitoria entro i limiti dell'affidamento concesso, rivestono natura meramente ripristinatoria della provvista e non configurano pagamenti in senso tecnico-giuridico, non determinando alcun effettivo spostamento patrimoniale a favore dell'istituto di credito. Di pagamento ripetibile ex art. 2033 c.c. può parlarsi soltanto al momento della definitiva cessazione del rapporto unitario e della chiusura del conto, data a partire dalla quale inizia a decorrere il termine ordinario di prescrizione decennale. Nel caso in esame, risultando documentalmente provato *per tabulas* che il rapporto di credito *revolving* è rimasto continuativamente in essere ed è cessato solo nel mese di maggio 2021, l'azione giudiziale iscritta a ruolo il 23 aprile 2025 è del tutto tempestiva e nessuna prescrizione è maturata.

Venendo all'esame del merito della controversia, le contestazioni mosse da parte ricorrente circa l'erronea ed inferiore pattuizione del Tasso Annuo Effettivo Globale nel contratto del 6 novembre 2012 hanno trovato pieno e rigoroso riscontro nell'espletata istruttoria tecnica.

Sul piano dell'inquadramento normativo e giurisprudenziale, giova rammentare che il TAEG costituisce l'indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito a carico del consumatore, espresso in percentuale annua, la cui funzione essenziale è quella di garantire la piena trasparenza contrattuale e consentire al cliente di verificare il costo effettivo dell'operazione e confrontare le diverse offerte presenti sul mercato. Come ripetutamente precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, sebbene nei contratti bancari ordinari la mancata o errata indicazione del TAEG non comporti la nullità ex art. 117, comma 4, del T.U.B., nei contratti di credito ai consumatori trova invece piena e inderogabile applicazione la disciplina speciale di protezione dettata dall'art. 125-bis, commi 6 e 7 del T.U.B.. In particolare, l'art. 125-bis, comma 6, sancisce la nullità delle clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione contrattuale. Il successivo comma 7 del medesimo articolo stabilisce che, nelle ipotesi in cui il TAEG sia stato determinato in modo non corretto in danno del consumatore, il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, e nessun'altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese. Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, nel calcolo del TAEG devono essere obbligatoriamente computati non solo gli interessi corrispettivi, ma anche tutte le commissioni, le imposte, comprese le imposte di bollo, le spese di tenuta conto e di gestione rata e ogni altro onere collegato all'erogazione del credito, secondo la formula matematica stabilita dalle disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia vigenti all'epoca della stipula.

Nel caso di specie, la Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dalla Dott.ssa Tamara Dionisi, le cui conclusioni questo Giudice condivide e fa proprie in quanto sorrette da iter logico-matematico

Copia anonimizzata per pubblicazione - firma digitale originale non conservata

ineccepibile, immune da vizi e pienamente aderente alle direttive della Banca d'Italia, ha accertato la non conformità del TAEG contrattuale indicato da Findomestic Banca S.p.A.. Invero, la CTU ha verificato che, a fronte di un TAN contrattuale del 15,36% e di un TAEG dichiarato in contratto pari al 19,97%, l'effettivo costo globale dell'operazione, ricalcolato includendo correttamente nella formula finanziaria le spese mensili di tenuta conto pari ad € 3,99 e l'imposta di bollo sugli estratti conto pari ad € 1,81, risulta significativamente superiore e precisamente "*pari al 23,71%*". Il CTU ha, altresì, puntualmente confutato le osservazioni critiche formulate dal consulente tecnico di parte resistente Dott. Roberto Scialdone, dimostrando come la mera menzione formale delle voci di spesa nelle condizioni generali di contratto non sia sufficiente a escludere la violazione dell'art. 125-bis del T.U.B. allorché, sul piano matematico-finanziario, l'intermediario abbia applicato una metodologia di calcolo difforme da quella regolamentare, determinando una sottostima del TAEG di ben 3,74 punti percentuali in danno del consumatore.

Accertata dunque la nullità parziale delle clausole di costo ex art. 125-bis, comma 6, del T.U.B., il CTU ha correttamente proceduto a rielaborare l'intero piano di ammortamento e il rapporto dare/avere tra le parti sin dall'inizio del rapporto mediante l'azzeramento delle spese di tenuta conto non dovute e la sostituzione del tasso convenzionale con il tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la stipula, individuato nella misura dell'1,862%. All'esito di tale ricalcolo, l'elaborato peritale ha accertato "*un saldo finale a credito del ricorrente pari a € 3.276,99 oltre a € 419,63 per interessi legali, per un totale dovuto di € 3.696,62 alla data del 16.09.2026*".

Pertanto, Findomestic Banca S.p.A. deve essere condannata a restituire in favore della parte ricorrente la somma complessiva di € 3.696,62, di cui € 3.276,99 a titolo di capitale indebitamente percepito ed € 419,63 a titolo di interessi legali calcolati sino al 16 settembre 2026, oltre agli ulteriori interessi legali maturati e maturandi sulla sola sorte capitale dal 17 settembre 2026 sino all'effettivo soddisfo.

La domanda di rimborso della somma di € 1.220,00 relativa all'elaborato tecnico di parte deve essere valutata alla luce della documentazione prodotta. Agli atti risulta una fattura pro forma emessa da Conserf nei confronti del sig. [omissis], che tuttavia, in assenza di prova dell'effettivo pagamento, non dimostra da sola l'esborso concretamente sostenuto dal cliente. Inoltre, la resistente ha specificamente contestato l'effettivo sostenimento della spesa, rilevando che l'elaborato era stato redatto dal legale rappresentante della stessa Conserf.

La domanda deve pertanto essere respinta limitatamente al rimborso della spesa di € 1.220,00, non risultando provato l'effettivo esborso. Restano invece a carico della resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che devono essere poste definitivamente a suo carico in ragione della soccombenza.

Deve essere esaminata, infine, la domanda relativa al rimborso delle spese sostenute per il procedimento di mediazione. Nel caso di specie, la procedura di mediazione è stata effettivamente esperita dalle parti, come risulta dal verbale negativo depositato in atti in data 27 ottobre 2025. Trattandosi di controversia in materia bancaria e finanziaria, il previo esperimento della mediazione costituiva condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'attività svolta in tale sede non può, pertanto, essere qualificata come meramente facoltativa, essendo stata resa necessaria dalla legge ai fini dell'accesso alla tutela giurisdizionale. Nel caso concreto, risulta provato lo svolgimento della procedura di mediazione ma non risulta, dalla documentazione in atti, l'ammontare delle somme sostenute dalla parte ricorrente; ragion per cui va liquidato soltanto il compenso professionale secondo i parametri forensi applicabili alla fase di mediazione, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e dell'esito negativo della procedura.

Copia anonimizzata per pubblicazione - firma digitale originale non conservata

Le spese processuali seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gallipoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Conserf S.r.l.s., nella qualità di procuratrice sostanziale e processuale di [omissis], nei confronti di Findomestic Banca S.p.A., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta le eccezioni pregiudiziali di rito e l'eccezione preliminare di prescrizione sollevate da Findomestic Banca S.p.A.;

2. accerta e dichiara, in relazione al contratto di apertura di linea di credito revolving n. [omissis] / n. [omissis] stipulato in data 6 novembre 2012, la nullità parziale delle clausole determinative dei costi e degli interessi ai sensi dell'art. 125-bis, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 385/1993 per errata indicazione del TAEG contrattuale e, per l'effetto, condanna Findomestic Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 3.696,62, di cui € 3.276,99 per sorte capitale ed € 419,63 per interessi legali maturati sino al 16 settembre 2026, oltre agli ulteriori interessi legali sulla sorte capitale dal 17 settembre 2026 sino all'effettivo soddisfo;

3. pone definitivamente a carico di Findomestic Banca S.p.A. le spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio, così come già liquidate in corso di causa, con obbligo di rimborso in favore della parte ricorrente di quanto da quest'ultima eventualmente anticipato;

4. condanna infine Findomestic Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € [omissis] per compensi professionali (di cui € [omissis] per compensi di mediazione), oltre al rimborso delle spese vive sostenute, oltre ancora al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Fabrizio Monopoli.

Gallipoli, 3 novembre 2026

Il Giudice di Pace

Avv. Alessandra Musardo

Copia anonimizzata per pubblicazione - firma digitale originale non conservata